

Art. 13



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROBERTA VIVALDI

Presidente

FRANCO DE STEFANO

Consigliere

LINA RUBINO

Consigliere

CRISTIANO VALLE

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

Opposizione
all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c.

Ud. 23/11/2021 CC

Cron. 4903

R.G.N. 18094/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 18094/2019 R.G. proposto da:

(omissis) , (omissis) e (omissis) , **quali eredi di**

(omissis) , domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) , come da procura
in calce al ricorso

- ricorrenti -

contro

(omissis) **s.p.a.**, in persona del procuratore (omissis) , domiciliata
in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) , come da procura in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositata il 5.3.2019;

2021
2978

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.11.2021 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

(omissis) s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza, Sez. st. di Desio, in data 22.9.2009, ingiunzione di pagamento nei confronti di (omissis) , per la fornitura di alcuni macchinari tessili. Proposta opposizione da parte dell'ingiunto, ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (omissis) (omissis) s.p.a., il Tribunale di Monza accolse l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da quest'ultima, fissando il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma; nessuna delle parti riassunse però la causa. Pertanto, sul presupposto della definitività dell'ingiunzione, (omissis) notificò ad (omissis) atto di precetto, poi seguito da pignoramento immobiliare su un compendio sito in (omissis) . (omissis) , con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato il 19.4.2012, propose quindi opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in via preesecutiva dinanzi al Tribunale di Prato, che nel contraddittorio delle parti la accolse con sentenza n. 352/2014 del 24.3.2012, dichiarando la nullità del precetto e l'insussistenza del diritto di Staubli Italia s.p.a. di procedere ad esecuzione forzata, per essere venuto meno il titolo esecutivo, in forza della dichiarata incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Monza. La Corte d'appello di Firenze, adita da (omissis) s.p.a., accolse però il gravame, riformando la prima decisione, con sentenza del 5.3.2019, osservando che il d.i. opposto non era stato espressamente dichiarato nullo, e che il Tribunale monzese aveva dichiarato l'incompetenza per territorio – erroneamente – in relazione ad un rapporto di credito diverso rispetto a quello



tra debitore e creditore, donde l'esistenza e la definitività dello stesso d.i. opposto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.

Gli eredi di (omissis) propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso (omissis) s.p.a., che ha pure depositato memoria. Il ricorso, dapprima assegnato alla Sez. VI-2 di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10135/2021 è stato rimesso al Primo Presidente per eventuale riunione con il ricorso N. 12923/2019 R.G.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l'unico articolato motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 100, 167 e 645 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d'appello erroneamente ritenuto che, nonostante la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Monza nella causa avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo azionato, non sia conseguita la revoca implicita del d.i. opposto.

2.1 – Preliminarmente, occorre dar atto che il ricorso N. 12923/2019 R.G. risulta già deciso da questa stessa Sezione a seguito dell'adunanza camerale del 28.10.2021; la relativa decisione è in corso di pubblicazione. Ne deriva che non mette conto valutare la proposta richiesta di riunione.

3.1 – Ciò posto, il ricorso è fondato.

La Corte d'appello di Firenze, accogliendo il gravame di (omissis) s.p.a., ha incentrato il proprio ragionamento sulla pretesa erroneità della decisione del Tribunale brianzolo sull'opposizione a decreto ingiuntivo (ossia nel giudizio "a monte"), sostenendo che non avrebbe potuto dichiararsi, in realtà, l'incompetenza per territorio, in quanto la relativa eccezione proveniva dal terzo



chiamato *iussu iudicis* e non già dall'ingiunto (omissis); male avrebbe fatto, dunque, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a non decidere la causa, fermo restando che la declaratoria di incompetenza non ha comunque investito la competenza del giudice del monitorio, ma appunto soltanto quella relativa al giudizio ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che essendosi estinto detto giudizio per la mancata riassunzione, non è affatto conseguita la revoca del d.i. opposto, bensì la sua definitività.

Senonché, il giudice d'appello non ha debitamente considerato (benché abbia mostrato di esserne del tutto consapevole) che detta decisione non fu oggetto di impugnazione da alcuna delle parti. Conseguentemente, non ha rilevato – erroneamente – che le doglianze spese nel presente giudizio dall'appellante (omissis) circa il tema del rapporto tra ingiunzione ed eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nel relativo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al predetto Tribunale monzese, avrebbero dovuto già proporsi avverso la sentenza con cui lo stesso Tribunale dichiarò – a torto o a ragione, ormai non importa – la propria incompetenza per territorio. Dette questioni, dunque, non avrebbero potuto proporsi *ex novo* nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al precetto con cui (omissis) preannunciò l'azione esecutiva fondata sul titolo ottenuto in via monitoria e asseritamente divenuto definitivo.

Sgombrato il campo dalle suddette questioni, occorre dunque esaminare gli effetti di quella statuizione dichiarativa dell'incompetenza (si ripete, non impugnata da alcuno), per poi valutare se (omissis) fosse in possesso o meno



di un titolo esecutivo, allorché ne minacciò l'efficacia col precetto opposto da
(omissis) .

Anche qui, la soluzione offerta dalla Corte toscana (peraltro in singolare contraddizione con la decisione adottata nella vicenda parallela - di cui al ricorso 12923/2019 R.G., come detto già deciso - neppure due mesi prima), è erronea. Essa non ha infatti preso in considerazione la consolidata giurisprudenza secondo cui la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata (v. Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 13426/2020, Cass. n. 20839/2021, e molte altre), in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, *a fortiori*, quella del giudice del monitorio.

D'altra parte, si è pure precisato che *"ciò che trasmigra al giudice "ad quem" non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ."* (Cass. n. 15694/2006), e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione.

4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può quindi decidersi il merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione a precetto a suo tempo proposta da (omissis) ,
proseguita dagli eredi.

Infatti, non può non evidenziarsi che, allorquando (omissis) intimò il precetto opposto, essa non fosse in possesso di alcun valido titolo esecutivo: quali che fossero le ragioni che indussero il Tribunale di Monza a declinare la propria



competenza, la relativa declaratoria (mai impugnata da nessuno) ha indubbiamente determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ciononostante azionato da (omissis) col precetto stesso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per l'intero giudizio, seguono la soccombenza della controricorrente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione già proposta da (omissis), dichiarando la nullità del precetto opposto. Condanna (omissis) s.p.a. alla rifusione delle spese dell'intero giudizio, che liquida per il primo grado in € 7.795,00 per compensi, per il secondo grado in € 4.758,00 per compensi e per il giudizio di legittimità in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 23.11.2021.

Il Presidente
Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 15 FEB 2022

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA